



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 6 DGISAN – Igiene delle tecnologie alimentari  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.4.c.c.8.8/2



ASSESSORATI alla Sanità  
**Regioni e Province Autonome**

**Istituto Superiore di Sanità**  
protocollo.centrale@pec.iss.it

**USMAF**

**Istituti Zooprofilattici  
Sperimentali**

**Comando Carabinieri per la  
Tutela della Salute**  
SRM29424@pec.carabinieri.it

**Federalimentare**  
presidenza@federalimentare.it

**Federchimica**  
federchimica@federchimica.it

**Federdistribuzione**  
federdistribuzione@pec.it

**Federsalus**  
federsalus@pec.federsalus.it

**CNA Alimentare**  
cna.presidenza@cert.cna.it

**Associazioni consumatori**

**Ufficio 8 DGSAF**

**Ufficio 3 DG Prevenzione Sanitaria**

**Uffici 2, 4, 8 DGISAN**

## **OGGETTO:**

**Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n.872/2012**

Si fa riferimento alla tematica in oggetto.

Al riguardo di seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo con la nota n. 32910 del 16 agosto 2016 si comunica che sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea sono stati pubblicati i provvedimenti sotto indicati.

1. **Regolamento UE n.2017/378** del 3 marzo 2017 che modifica l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti;
2. **Regolamento UE n.2017/1250** che modifica l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossaidec-2(trans)-enale;

Il **primo provvedimento** ha fissato delle limitazioni all'uso delle sostanze aromatizzanti, appartenenti al gruppo FGE 203 rev.1, stabilendo sia le categorie alimentari ove tali sostanze possono essere impiegate sia il contenuto massimo consentito, espresso in mg/kg.

Il **secondo regolamento** ha eliminato dalla lista dell'Unione la sostanza aromatizzante, classificata con il n. FL16.071, che a partire dal 13 luglio 2017 non potrà più essere utilizzata nella produzione degli alimenti.

Ciò comunicato si invitano le Autorità sanitarie territorialmente competenti e le Associazioni di categoria a dare la massima diffusione alla presente informativa che sarà pubblicata sul sito web del Ministero della salute nella sezione dedicata agli **aromi alimentari** seguendo il percorso: *Alimenti-Sicurezza alimentare-Additivi e altri miglioratori*.

IL DIRETTORE GENERALE  
firmato Giuseppe Ruocco